



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
*Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0011413 P-4.22.1  
del 03/10/2016



14934465

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

e p.c.

ISTAT  
c.a. dott.ssa Marina Gandolfo

Ministero del Lavoro e delle Politiche  
Sociali  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della  
cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

**OGGETTO:** Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ricavati da campioni – COM(2016) 551.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dall'ISTAT, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Dirigente  
Avv. Pietro Maria Paolucci

dott. Roberto Biasini



# Istituto Nazionale di Statistica

UP/17478

Roma, 22 settembre 2016

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Politiche Europee  
Servizio Informative Parlamentari e  
corte di Giustizia EU  
Largo Chigi 19 – 00187 ROMA

e p.c. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Al Ministero degli Affari Esteri e della  
Cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Oggetto: Relazione sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ricavati da campioni

Facendo seguito alla nota DPE 0010453 P-4 22.25 del 08/09/2016, con la quale il Dipartimento politiche europee ha richiesto allo scrivente Istituto l'invio della Relazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012, sulla Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ricavati da campioni, si trasmette la Relazione che contiene gli elementi richiesti.

IL PRESIDENTE  
(Prof. Giorgio Alleva)

## **Relazione**

### **ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

#### **Oggetto dell'atto:**

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ricavati da campioni

- **Codice del Consiglio:** 11774/16
- **Codice della proposta:** COM(2016) 551 final
- **Codice interistituzionale:** 2016/0264(COD)
- **Amministrazione competente per materia:** Istituto nazionale di statistica

#### **1. Finalità, contesto, rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

La proposta di regolamento mira a istituire un quadro legislativo comune per le indagini sociali europee relative alle persone e alle famiglie, basate su dati a livello individuale ricavati da campioni.

L'obiettivo finale è di creare un contesto legislativo che garantisca una maggiore comparabilità e coerenza dei dati nel lungo periodo, una maggiore capacità di risposta delle statistiche sociali alle esigenze degli utenti dei dati e che favorisca l'uso di metodi e processi innovativi.

Le indagini interessate sono attualmente disciplinate da cinque regolamenti settoriali distinti relativi a:

- l'indagine sulle forze di lavoro (IFL)<sup>1</sup>
- le statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC)<sup>2</sup>
- l'indagine sull'istruzione degli adulti (AES)<sup>3</sup>
- l'indagine europea sulla salute (EHIS)<sup>4</sup>
- l'indagine sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle famiglie (ICT-HH)<sup>5</sup>

Inoltre, due indagini europee sono condotte in base ad accordi informali: l'indagine sul bilancio delle famiglie (HBS) e l'indagine europea armonizzata sull'uso del tempo (HETUS).

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC)

<sup>3</sup> Regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione

Rispetto all'attuale sistema, che risulta piuttosto frammentato e rigido, il nuovo regolamento quadro consente di:

- integrare in un unico strumento legislativo gli attuali regolamenti settoriali, eliminando la frammentazione dei processi di rilevazione dei dati;
- integrare le fonti di dati, attraverso l'uso di dati amministrativi, oltre che di dati provenienti da indagini campionarie;
- garantire una maggiore adattabilità delle tematiche dettagliate alle nuove esigenze informative;
- disciplinare mediante un atto legislativo vincolante le due indagini attualmente basate su accordi informali (HBS ed HETUS).

Sotto il profilo nazionale, la proposta di regolamento è in linea con gli obiettivi del Programma di modernizzazione che l'Istituto nazionale di statistica ha avviato ad aprile 2016, con l'intento di:

- ridisegnare l'assetto dell'Istituto nell'ottica di riduzione della frammentazione organizzativa;
- rivedere i processi di produzione secondo il modello dei registri;
- rafforzare i meccanismi di governance e la gestione coordinata delle attività dell'Istituto;
- centralizzare e consolidare i servizi trasversali, tra cui la raccolta dati.

Sotto il profilo europeo, l'iniziativa risulta coerente con gli obiettivi di semplificazione del programma REFIT<sup>6</sup> (Regulatory Fitness and Performance), trattandosi di una razionalizzazione del quadro giuridico in vigore. Risponde, inoltre, alle esigenze della strategia Europa 2020 che, attraverso indicatori, monitora obiettivi principali, quali la promozione dell'occupazione, il miglioramento dei livelli di istruzione e la promozione dell'inclusione sociale attraverso la riduzione della povertà. L'integrazione tra settori, cui il regolamento mira, potrà, infatti rendere più agevole l'analisi dei dati relativi alle diverse raccolte dei dati e offrire informazioni statistiche più tempestive, assicurando la comparabilità dei dati a livello europeo.

La proposta di regolamento rispetta il principio di attribuzione, con l'indicazione corretta della base giuridica della proposta di regolamento l'art. 338 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La stessa risulta altresì conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Per quel che riguarda il primo principio, la finalità di creare un quadro normativo comune, che garantisca la comparabilità e coerenza dei dati e accresca la capacità di risposta alle esigenze degli utenti, può essere meglio conseguito a livello di Unione piuttosto che di singoli Stati membri. Per quel che riguarda il principio di proporzionalità, l'azione delle istituzioni dell'Unione si limita a quanto è necessario a raggiungere l'obiettivo prefissato.

---

<sup>6</sup> REFIT: Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione della Commissione europea, volto a rendere la legislazione dell'UE più semplice e ridurre i costi della regolamentazione, contribuendo in tal modo a creare un contesto normativo chiaro, stabile e prevedibile per sostenere la crescita e l'occupazione.  
[http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index\\_it.htm](http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_it.htm)

## **2. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

In linea generale, le finalità del regolamento rispondono all'interesse nazionale di ottenere statistiche in ambito sociale di elevata qualità, che siano più tempestive, coerenti e comparabili, in modo tale da consentire ai policy maker, alle imprese e ai cittadini di prendere decisioni adeguate basate su dati concreti.

Inoltre, persegue l'obiettivo di ottimizzare l'uso delle informazioni fornite dalle famiglie e dalle persone e soddisfare le esigenze attuali e future in materia di statistiche europee, consentendo anche la possibilità di una integrazione delle fonti e limitando, di conseguenza, l'onere di risposta.

Si sottolinea che la proposta è il risultato di discussioni e consultazioni che la Commissione ha avuto con gli Stati membri all'interno di Task Force, Gruppi di Lavoro e del Gruppo dei Direttori delle statistiche sociali. Inoltre, è stata sottoposta per opinione al Comitato del Sistema Statistico Europeo a novembre 2015. Dopo l'adozione formale della proposta da parte della Commissione, la presidenza di turno slovacca ha lanciato una consultazione scritta tra gli Stati membri, per ottenere un quadro generale delle singole posizioni.

La proposta di regolamento sarà discussa per la prima volta al Gruppo statistiche del Consiglio "Statis" nella riunione del 30 settembre 2016.

## **3. Valutazione d'impatto**

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, si fa presente che il cambiamento nella rilevazione dei dati, in termini sia di introduzione di componenti nuove sia di modifica delle rilevazioni esistenti, comporta costi di implementazione a breve termine per l'Istituto nazionale di statistica, in quanto autorità statistica nazionale responsabile della raccolta, elaborazione e diffusione dei dati richiesti; tuttavia, tale onere finanziario dovrebbe essere ampiamente controbilanciato dalla potenziale diminuzione dei costi di acquisizione delle rilevazioni nel lungo periodo, grazie anche all'utilizzo di dati di fonte amministrativa.

Relativamente agli effetti sull'ordinamento nazionale, il regolamento sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Secondo quanto previsto dalla relazione che accompagna la proposta, il regolamento dovrebbe essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2017 o nel 2018, e subito dopo la Commissione dovrebbe procedere all'adozione delle relative misure di attuazione.

Si sottolinea che la proposta di regolamento non incide in maniera diretta sulle competenze regionali e sul sistema delle autonomie locali.

Gli Stati membri dovrebbero cominciare a trasmettere i dati alla Commissione, a norma del nuovo regolamento, nel 2019, ad esclusione dell'indagine sul bilancio delle famiglie (HBS) e dell'indagine europea armonizzata sull'uso del tempo (HETUS), il cui inizio è previsto per il 2025.

**Tabella di corrispondenza (art. 6, comma 5 della legge 234 del 2012)**

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ricavati da campioni

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione Europea  (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente  (norma primaria e secondaria)	Commenti
Articolo 1 Oggetto	<p>Ad oggi l'ordinamento giuridico UE si basa su 5 regolamenti settoriali</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• reg. (UE) n. 577/98 per l'indagine forze lavoro (IFL);</li><li>• reg. (UE) n. 1177/2003 per indagine sul reddito e condizioni di vita (EU-SILC);</li><li>• reg. (UE) n. 1175/2014 per indagine sull'istruzione adulti (AES), che indica espressamente come periodo di rilevazione l'intervallo luglio 2016 – marzo 2017;</li><li>• reg. (UE) n. 1338/2008 e relativo regolamento di esecuzione n. 141/2013, per indagine sulla salute (EHIS). Il regolamento 1338/2008 copre anche altri ambiti, tra i quali i decessi e gli infortuni sul lavoro, e le statistiche su dati monetari e non monetari;</li><li>• reg. (UE) n. 808/2004 per indagine sull'uso delle tecnologie nelle famiglie (ICT-HH);</li></ul> <p>A questi aggiungono gli</p>	<p>Il regolamento proposto ha l'obiettivo di creare un quadro comune di norme, al fine di armonizzare le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ricavati da campioni. Sarà direttamente applicabile negli Stati membri.</p>

	<p>accordi informali relativi a 2 indagini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• indagine sull'uso del tempo (HETUS);</li> <li>• indagine sui consumi delle famiglie (HBS).</li> </ul> <p>A livello nazionale, la legge n. 53/2000, art. 16, si applica per l'indagine sull'uso del tempo.</p> <p>Le indagini sono previste con il D.P.R. che pubblica il PSN a cadenza annuale. Il PSN attualmente in vigore è stato emanato con DPR 24 settembre 2015 di approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016.</p>	
<p>Articolo 2 Definizioni</p>		<p>L'articolo 2 contiene le definizioni di termini specifici utilizzati nel regolamento.</p>
<p>Articolo 3 Set di dati</p>		<p>Le statistiche previste dal regolamento sono organizzate in settori e tematiche, ulteriormente specificati nell'allegato I. Al fine di adeguare i dati raccolti alle future esigenze degli utenti, si propone di conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare le tematiche dettagliate elencate nell'Allegato I. Si fa presente che tale potere di delega prevede la possibilità di modificare le tematiche</p>

		dettagliate dei limiti di percentuali determinate.
Articolo 4 Programmazione a rotazione pluriennale		Al fine di soddisfare le esigenze specifiche degli utenti, si propone di conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo all'adozione o all'adattamento di una programmazione a rotazione pluriennale rispetto ai settori e alle tematiche oggetto del regolamento.
Articolo 5 Popolazioni statistiche e unità di osservazione		Tali concetti richiamano in parte analoghe previsioni già in vigore in base ai regolamenti UE.
Articolo 6 Specifiche tecniche dei set di dati		Tali specifiche tecniche verranno stabilite dalla Commissione tramite atti di esecuzione.
Articolo 7 Norme sulla trasmissione e sullo scambio di informazioni		Tali norme tecniche verranno stabilite dalla Commissione tramite atti di esecuzione.
Articolo 8 Fonti dei dati e metodi		La proposta prevede l'uso di nuove forme di rilevazione dei dati e di fonti di dati alternative, compresi i dati amministrativi.
Articolo 9 Periodicità dei set di dati	Per quanto concerne l'indagine sull'uso del tempo (HETUS), la L. 8-3-2000 n. 53, recante Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città prevede: "art.16 (Statistiche ufficiali sui tempi di vita.)	Definiti nell'allegato IV. Si segnala che:  1) Nell'indagine HETUS (uso del tempo) la periodicità indicata dall'allegato IV al regolamento in discussione, è decennale rispetto a quanto previsto dall'attuale normativa

	<p>1. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura un flusso informativo quinquennale sull'organizzazione dei tempi di vita della popolazione attraverso la rilevazione sull'uso del tempo, disaggregando le informazioni per sesso e per età.”</p>	<p>nazionale L. 8-3-2000 n. 53 (quinquennale);  2) L'indagine HBS (consumi delle famiglie) è attualmente svolta annualmente. La periodicità prevista dal regolamento sarà invece quinquennale.</p>
<p>Articolo 10  Trasmissione dei dati e termini</p>		<p>Definiti nell'allegato V.</p>
<p>Articolo 11  Basi di campionamento</p>		<p>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire condizioni uniformi per le basi di campionamento, in particolare attraverso la definizione di requisiti minimi.</p>
<p>Articolo 12  Qualità</p>		<p>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire i contenuti delle relazioni sulla qualità che devono fornire gli Stati Membri alla Commissione (Eurostat), nel rispetto di principi sulla qualità dettati dal Regolamento 223/2009 relativo alle statistiche europee.</p>
<p>Articolo 13  Studi pilota e di fattibilità</p>		<p>Un importante aspetto della modernizzazione delle statistiche sociali europee è la previsione di progetti pilota e di fattibilità rappresentativi al fine di migliorare la qualità delle statistiche e promuovere lo sviluppo e l'attuazione di nuove metodologie</p>

<p>Articolo 14 Finanziamento</p>		<p>Sono previste sovvenzioni da parte dell'Unione agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali indicate nell'art. 5 del reg.(UE) n. 223/2009.</p>
<p>Articolo 15 Esercizio della delega</p>		<p>Il comma 2 di tale articolo prevede il conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati per un periodo indeterminato. L'Istat propone di limitare tale potere di delega prevedendo una durata quinquennale.</p>
<p>Articolo 16 Procedura di comitato</p>		<p>Riguarda la procedura per gli atti di esecuzione e il ruolo del Comitato del sistema statistico europeo.</p>
<p>Articolo 17 Deroghe</p>		<p>Si dà la possibilità ai singoli Stati di ottenere deroghe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di tre anni, rinnovabile, per l'applicazione del presente regolamento o relativi atti delegati o di esecuzione;</li> <li>• di cinque anni, in caso di difficoltà a fornire i data set con i metodi indicati, sempre rinnovabili.</li> </ul>
<p>Articolo 18 Abrogazione</p>		<p>Espressa abrogazione dei regolamenti (CE) n. 577/98 (IFL) e (CE) n. 1177/2003 (EU-SILC), che sono abrogati con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2018. Non viene data una chiara ed esplicita previsione in merito agli altri regolamenti attualmente in vigore. Probabilmente tale</p>

		<p>scelta deriva dal fatto che il reg. AES si riferisce al periodo 2016/2017, il reg. ICT -HH prevede un regolamento di esecuzione annuale e il reg. EHIS regolamenta anche altri ambiti. Sarebbe in ogni caso opportuno esplicitare meglio se si tratta di un caso di abrogazione tacita, parziale permanenza in vigore e in questo secondo caso per quali parti.</p>
Articolo 19 Entrata in vigore		<p>Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p> <p>Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le statistiche relative all'uso del tempo e ai consumi (articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g))</p> <p>Si fa presente che l'indagine sulla salute (EHIS) (indagine sulla salute) sembra non poter seguire la tempistica prevista nel regolamento, in quanto non ci sarebbero i tempi tecnici per farlo entrare a regime con il ciclo d'indagine del 2019, bensì solo a partire dal 2025</p>